



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In Nome del Popolo Italiano**

Il Giudice di Pace di Alessandria Pardini Dott.ssa Paola  
 ha pronunciato la seguente

N. 115/18 Sent.  
 N. 1485/18 R.G.  
 N. 760/18 Cron.  
 N.      Rep.

**SENTENZA**

nel procedimento promosso da

con sede legale in Bergamasco (AL), in Viale in persona  
 del suo Socio Amministratore e legale rappresentante dell'Impresa Sig.  
 nato in Alessandria (AL) i ,, residente in  
 Alessandria (AL), alla Via elettivamente domiciliata presso  
 Alessandria Globoconsumatori Onlus, Via Cremona n. 6, Alessandria (AL); in giudizio  
 personalmente

**opponente**

**contro**

**COMUNE di OVIGLIO**, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Oviglio,  
 Piazza Umberto I n. 3, rappresentato dall' Ispettore di Polizia Locale Roberto Sisella  
 giusta delega del 25.1.2018 Prot. 275/2018

**resistente**

**CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE:** "Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace, contrariis  
 rejectis, nel merito: accertato e dichiarato che le violazioni oggetto dei verbali sono state  
 erroneamente ascritte agli autoveicoli del ricorrente per il motivo di fatto menzionato e,  
 comunque, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità dei verbali di  
 contestazione accertamento N. 03-2017/0000210 del 19.5.2017, Prot. n. 01-  
 2017/0000210 e N. 03-2017/0000231 del 27.5.2017, Prot. n. 01-2017/0000231, redatti  
 rispettivamente in data 13.6.2017 alle ore 11:14 e in data 27.6.2017 alle ore 11:23,  
 entrambi all'interno della Sezione di Polizia Locale in Piazza Umberto I, 3, nel Comune


di Oviglio (AL) e per l'effetto, della pretesa sanzionatoria avanzata nei suoi confronti, nonché di ogni atto ad esso inerente e/o conseguente. Nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, si chiede non vengano applicate le maggiori sanzioni di legge. Con vittoria di spese, diritti ed onorari."

**CONCLUSIONI DEL RESISTENTE:** "Conferma della validità dell'accertamento contravvenzionale."

Oggetto: ricorso ex art. 7 D.Lg.svo n. 150/2011

### FATTO E DIRITTO

Con ricorso pervenuto a mezzo posta in data 4.8.2017 (raccomandata del 1°.8.2017) presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Alessandria, la società ".....", in persona del legale rappresentante, proponeva opposizione avverso i verbali di contestazione n. 03-2017/0000210 del 19.5.2017, Prot. n. 01-2017/0000210 e n. 03-2017/0000231 del 27.5.2017, Prot. n. 01-2017/0000231 redatti rispettivamente il 13.6.2017 e il 26.6.2017 dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Oviglio, per violazione dell'articolo 146 co. 3 del C.d.S., poiché "in dette date rispettivamente alle ore 12.17 e alle ore 12.26 nel Comune di Oviglio in località S.P. 245/Via U. Rattazzi direzione Alessandria, il conducente dell'autoveicolo Mercedes targa ..... Fiat targa ..... proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa. Impianto semaforico regolarmente in funzione. Infrazione accertata a mezzo di apparecchiatura Vista- Red Matr. 317141218 regolarmente omologata dal Min. Infrastrutture e Trasporti n. 160 del 2006 e successive estensioni e sottoposta a verifica di corretto funzionamento. Verbale di collaudo ai sensi dell'art. 120 del Dlgs n. 163/2006 prot. 334 del 7.2.2017. Si omette la trasmissione del documento fotografico ai sensi del D.lgs. 163/06. Lo stesso è ottenibile dall'intestatario del verbale o persona munita di delega presso questo Ufficio. Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione perché l'accertamento è avvenuto ai sensi dell'art. 201 C.d.S., c. 1 bis, lettera B e G-bis, con apposite apparecchiature omologate (art. 4 D.L. 121 del 20.06.2002 convertito con modificazioni n. 168 del 01.08.2002 e 201 ter. ....Omissis."



Parte ricorrente chiedeva l'annullamento dei verbali de quibus, eccependo la mancanza dell'indicazione del modello e del colore del mezzo, nonché della data e del centro "SIT" di taratura dell'apparecchio di misurazione per permettere il controllo circa la regolarità e la scadenza, essendo obbligatoria la certificazione annuale, non trovandosi egli alla guida di alcuno dei veicoli oggetto dell'illecito né potendo fornire i dati del conducente, nonché deducendo l'insufficienza del tempo intercorrente tra luce gialla e quella rossa in 4 secondi, essendo evidenziato dalle perizie allegate la concessione di almeno 8 secondi, e adducendo la necessità della presenza della Polizia Locale per la contestazione immediata dell'infrazione non potendo tali apparecchiature funzionare in automatico.

La stessa si dogliava altresì della illegittimità dei segnali di avvertimento di rilevazione automatica delle infrazioni con semaforo rosso, vietando l'art. 45 C.d.S. e art. 77 Reg. Esec. C.d.S. l'uso di segnaletica stradale diversa da quelli previsti, mancando anche l'informazione agli automobilisti che il tratto di strada è soggetto senza obbligo di contestazione immediata (art. 4 D.L. n. 121/2002), dovendo ogni sostegno portare di norma un solo cartello e, in caso di più prescrizioni, è tollerato l'abbinamento di due segnali del medesimo formato, mentre nella fattispecie il preavviso di controllo della velocità e quello del limite massimo di velocità (uno tondo e l'altro rettangolare) sono sullo stesso pannello segnaletico non ben identificabili, nonché il segnale di avvertimento di rilevazione automatica delle infrazioni con semaforo rosso è posto troppo in prossimità del semaforo, creando maggior pericolo dovuto a brusche frenate per evitare l'infrazione, e a ridosso di una curva prima del semaforo medesimo, rendendo inutile la sua dislocazione.

Inoltre, con riferimento al rilievo fotografico dell'accertamento n. 03-2017/0000210 del 19.5.2017, la società ricorrente evidenziava che il semaforo posto sulla destra era visibilmente non funzionante in quanto tutte le luci risultavano spente.

All'udienza di comparizione parti è presente parte ricorrente, come rappresentata giusta delega, insistendo come in ricorso.

Per il Comune di Oviglio, in persona del Sindaco pro tempore, è presente l'Ispettore di Polizia Locale, essendosi costituito in Cancelleria con deposito della comparsa di costituzione e la documentazione relativa (notifica accertamento e rilievo fotografico, rappresentazione fotografica del luogo e della cartellonistica di preavviso agli automobilisti), chiedendo la reiezione del ricorso.



per tale circostanza non è necessaria la presenza degli organi di polizia qualora l'accertamento avvenga mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate.

Ed invero l'art. 2 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 162/2006 di approvazione del dispositivo "Vista- Red" precisa che esso può essere utilizzato sia in ausilio all'operatore di polizia, sia in modalità automatica senza la presenza dell'organo di polizia, per l'accertamento della infrazione di attraversamento di una intersezione con il semaforo indicante la luce rossa, come peraltro segnalato con il cartello di preavviso "Rilevazione automatica delle infrazioni con semaforo rosso" installato nel tratto di strada interessato dall'apparecchiatura, come si evince dalle fotografie dei luoghi depositate dalla P.A..

Con riferimento alla taratura, l'art. 3 del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 162/2006 di approvazione del dispositivo "Vista- Red" dispone che le Amministrazioni che utilizzano documentatori fotografici di infrazioni al semaforo rosso in maniera automatica sono tenuti a far eseguire verifiche ed eventuali tarature dell'apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi.

Nel caso concreto, nei verbali impugnati è indicato che l'apparecchio "Vista- Red", Matr. 309141204, utilizzato dal Comune di Oviglio nella intersezione sulla S.P. 245/Via Urbano Rattazzi, è stato sottoposto a collaudo il 7.2.2017 di cui non è stata fornita prova dalla P.A..

Inoltre, è la stessa disciplina del codice della strada ad esigere che agli automobilisti sia data informazione della presenza di apparecchiature di controllo del traffico.

Così l'art. 4 D.L. n. 121/2002, convertito in Legge n. 168/2002, poi modificato dal D.L. n. 151/2003, ed in particolare l'art. 7 co. 9, decreto convertito in Legge n. 214/2003, prevede che della presenza dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142 (eccesso velocità), 148 (sorpasso) e 176 (circolazione sulle autostrade) del codice della strada debba essere data informazione agli automobilisti.

In particolare l'art. 142 bis C.d.S., inserito dall'art. 3 co. 1 lett. b) del D.L. n. 117 del 3.8.2007 convertito in legge n. 160 del 2.10.2007, impone l'obbligo di segnalazione preventiva e in maniera ben visibile delle postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità, e il D.M. Infrastrutture e Trasporti del 15.8.2007 ha

esplicitato come devono essere segnalate le suddette postazioni, riservato esclusivamente alle apparecchiature per il rilevamento della velocità.

Con riferimento all'infrazione, si osserva che l'art. 146 co. 3 C.d.S. sanziona il conducente che prosegue la marcia nonostante le segnalazioni del semaforo vietino la marcia stessa, richiamando il comma 10 dell'art. 41 C.d.S. che prescrive che durante il periodo di accensione della luce gialla gli stessi conducenti non possono oltrepassare la linea d'arresto come stabilita anche per la luce rossa, a meno che vi si trovino così prossimi che non possano più arrestarsi in condizioni di sufficiente sicurezza, dovendo in tal caso sgomberare sollecitamente l'area di intersezione con opportuna prudenza.

Durante il periodo di accensione del rosso i veicoli non devono superare la striscia di arresto; in mancanza di tale striscia i veicoli non devono impegnare l'area di intersezione, né l'attraversamento pedonale né oltrepassare il segnale in modo da poterne osservare le indicazioni.

La legge non si esprime sulla durata del giallo; unico riferimento sono alcune normative tecniche richiamate dalla nota del Ministero dei trasporti del 16.7.2007 n. 67906.

Il Ministero chiarisce che la legge (art. 41 co. 10 C.d.S.) non indica una durata minima del periodo di accensione della luce gialla ma si limita ad affermare un principio generale che regola il passaggio dei veicoli, come già sopra specificato.

Le norme tecniche al riguardo vengono dettate da organismi di unificazione o da enti di ricerca.

Lo studio prenormativo pubblicato dal C.N.R. il 10.9.2001 "Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali" al paragrafo 6.7.4 "determinazione dei tempi di giallo" indica durate di 3, 4 e 5 secondi per velocità dei veicoli in arrivo pari, rispettivamente, a 50, 60 e 70 km/h. In presenza di traffico pesante con veicoli di lunghezza massima pari a 18,75 mt. Ivi compresi autocarri, autobus, filobus, autotreni ecc., è indicata la durata di 4 secondi anche per velocità di 50 km/h, come di solito è generalmente disposto (4 o 5 secondi) su strade urbane ed extraurbane.

Nella fattispecie si rileva che sia il veicolo Mercedes targato \_\_\_\_\_ il giorno 19.5.2017 alle ore 12.17, sia il veicolo Fiat targato \_\_\_\_\_ il giorno 27.5.2017 alle ore 12.26, proseguivano la marcia nonostante il semaforo proiettasse già luce rossa superando la linea d'arresto, come documentato dalle fotografie prodotte in giudizio dalla P.A., considerata altresì la tempistica riportata rispettivamente sui fotogrammi (il 19.5.2017 alle ore 12:17:37 il veicolo sta sopraggiungendo ed è in prossimità della linea d'arresto, alle ore 12:17:39 il veicolo è già oltre il semaforo al centro dell'intersezione,

come pure il 27.5.2017 alle ore 12.26.30 e alle ore 12.26.31 nella seconda contestazione) senza soluzione di continuità della marcia e la luce rossa già accesa, non essendo stata fornita alcuna prova in merito a quanto addotto dal ricorrente sulla impossibilità di arrestare in sicurezza la marcia, trattandosi altresì di autovetture e non di mezzi pesanti, con preventiva segnalazione della presenza di semaforo. Considerato che il ricorso è stato accolto ai sensi dell'art. 7 co. 10 del D.Lg.svo n. 150/2011 non essendo stata fornita sufficiente prova dalla P.A. su una delle argomentazioni della opposizione, si ritengono giusti motivi per compensare le spese.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace di Alessandria, visto l'art. 7 co. 10 D.Lg.svo n. 150/2011, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie il ricorso proposto da società "T"
  - " " persona del legale rappresentante, avverso i verbali di contestazione n. 03-2017/0000210 del 19.5.2017, Prot. n. 01-2017/0000210 e n. 03-2017/0000231 del 27.5.2017, Prot. n. 01-2017/0000231 redatti rispettivamente il 13.6.2017 e il 26.6.2017 dal Servizio di Polizia Locale del Comune di Oviglio, e, per gli effetti, annulla i provvedimenti impugnati e il loro contenuto sanzionatorio.
- Dichiara compensate le spese.

Alessandria, 22 febbraio 2018

Il Giudice di Pace

Pardini Dott.ssa Paola



Depositato in cancelleria  
Alessandria, il 23/2/2018

IL CANCELLIERE  
(Dott.ssa *de Castro*)